



## CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PRATO

*All'Agenzia delle Entrate*

**PRATO**

*Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*

**PRATO**

Oggetto: Processo Tributario Telematico. Adempimenti e best practice. Le produzioni documentali e la tenuta delle udienze a distanza.

### La premessa.

La prassi applicativa del nuovo P.T.T. ha fatto emergere talune criticità che devono essere risolte nel comune interesse della Corte di Giustizia Tributaria di Prato e delle parti processuali.

Lo spirito di leale collaborazione che da sempre ha contraddistinto i rapporti con le parti del processo hanno animato la presente iniziativa, volta a chiarire taluni aspetti processuali e a suggerire prassi virtuose al fine di garantire che la giurisdizione tributaria venga esercitata garantendo il giusto processo.

### Par. 1 Gli aspetti processuali.

Il mio recente insediamento come Presidente della C.G.T. di Prato e la tenuta delle prime udienze hanno evidenziato le seguenti criticità:

#### a) le produzioni documentali.

Come è noto, il vigente codice processuale disciplina la materia, onerando le parti, rispettivamente il ricorrente e il resistente agli articoli 22 comma 4 e 23 comma 3 e 32, al rispetto delle finestre temporali previste per le produzioni documentali. È successo che nel corso dell'udienza pubblica le parti abbiano richiesto di poter produrre documenti in modalità cartacea che, ovviamente, deve essere dichiarata inammissibile, avendo il Legislatore previsto espressamente ed esclusivamente il deposito telematico. Analoga situazione si è venuta a creare per le nomine del sostituto processuale del difensore.

Con la presente nota si invitano i signori Avvocati e Dottori Commercialisti al rispetto del deposito telematico onde prevenire dichiarazioni di irricevibilità;

b) la tenuta dell'udienza a distanza e la lettura del dispositivo.

Come è noto, il percorso normativo portato dalle novelle n. 130 del 2022 e dal D.lvo n. 220 del 2023 ha istituzionalizzato l'U.A.D. agli artt. 34 bis e 35 del codice processuale tributario prevedendo, in particolare, due diverse modalità di lettura del dispositivo 1) lettura subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore; 2) facoltà di lettura differita entro 7 giorni.

Con la presente nota si intende governare l'ipotesi di cui al punto 1). In questo caso è buona norma, per dare esecuzione in maniera tempestiva ed efficace alla prima parte dell'art. 35, invitare le parti processuali a fornire telematicamente alla segreteria della Corte, magari sin dal momento della costituzione in giudizio, i recapiti telefonici per essere ricontattati subito dopo la ripresa dell'udienza a seguito dell'interruzione per la tenuta della camera di consiglio, per la lettura del dispositivo. Il suggerimento è stato concepito sia per evitare che le parti rimangano inutilmente collegati in attesa della chiusura della camera di consiglio sia per evitare alla Corte di scollegarsi e incappare in problemi tecnici di riattivazione del collegamento.